

# STUDIO LEGALE DE VINCENTIS

CIVILE PENALE IMMIGRAZIONE

TRIBUNALE DI CHIETI

SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 s.s c.p.c. CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 c.p.c**

Per il sig. **IANNOTTA Armando** nato a \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ ed ivi residente, alla via \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario De Vincentis (c.f. DVN DRA 88B03 A783V, pec: [avvdevincentisdario@pec.it](mailto:avvdevincentisdario@pec.it), Fax: 0824.040690), nonché, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Alessia Massarelli (c.f. MSS LSS 93P42 C525Z, pec: [alessiamassarelli@pec.it](mailto:alessiamassarelli@pec.it), Fax: 0824.040690), elettivamente domiciliato in Telesse Terme (BN) alla Via Roma 233/A, presso lo studio dell'Avv. Dario De Vincentis, giusta procura in calce al presente atto;

**-ricorrente-**

**- Contro -**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM)** in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, in persona del dirigente p.t., con sede in Via dell'Arcivescovado, 8 – 67100 L'Aquila (AQ);

**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI CHIETI E DI PESCARA**, in persona del dirigente p.t., con sede in Via Passolanciano, 75 – 65124 Pescara (PE);

**ISTITUTO COMPRENSIVO CHIETI 2 (CHIC83500P)** Istituto Scolastico Capofila, in persona del Dirigente scolastico p.t., con sede \_\_\_\_\_ Chieti (CH)

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, con sede presso il Complesso monumentale di S. Domenico via Buccio di Ranallo – 67100 L'Aquila (AQ)

**-resistenti-**

**- Nei confronti -**

degli aspiranti inseriti nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA per il triennio 2024/2027, profilo Collaboratore Scolastico, per la provincia di Chieti

**- resistenti potenziali-**

**-Premesso IN FATTO-**

Il sig. IANNOTTA Armando in data 14.06.2024 presentava domanda di inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie di III fascia per personale ATA, per la Provincia di Chieti, precisamente per i profili Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e per il profilo di Cuoco,



indicando quale Istituto scolastico capofila, titolare del trattamento della domanda, l'Istituto Comprensivo CHIETI 2 (CHIC83500P) (cfr. all.to 1).

Il ricorrente diversificava le domande per i profili, vantando distinti titoli di accesso.

Invero, se per i profili A.A., A.T. e Cuoco spendeva il diploma finito di scuola secondaria, rispetto al solo profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO, inseriva quale titolo di accesso il diploma di qualifica triennale conseguito presso il  
22.06.1990 – a.s. 1989/1990 (cfr. all.to 2).

Il medesimo, nella predetta domanda, inseriva quale titolo di servizio l'espletamento del **SERVIZIO DI LEVA OBBLIGATORIO** effettuato per la durata di un anno dal 19 gennaio 1994 al 5 gennaio 1995, ovvero **SUCCESSIVAMENTE, con riguardo al profilo Collaboratore Scolastico, al conseguimento del titolo di accesso in graduatoria.**

Conseguentemente alla domanda, il medesimo veniva inserito nelle Graduatorie provvisorie di Circolo e di Istituto di III fascia valide per il triennio 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 istituite con Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 89 del 21 maggio 2024, gestite dalla scuola Capofila Istituto Comprensivo Statale Chieti 2, pubblicate in data 23 agosto 2024.

Nelle stesse il medesimo si è visto attribuire, per quanto di interesse unicamente per il profilo Collaboratore, **punti 7,00.**

Dalla consultazione delle dette graduatorie provvisorie, il ricorrente si avvedeva prontamente del fatto che, per tale profilo, vi era stata una erronea/illegittima valutazione del servizio di leva obbligatorio.

Quest'ultimo, invero, benché prestato in data successiva al conseguimento del titolo di studio, non veniva pienamente valutato ai fini dell'assegnazione del punteggio in graduatoria in quanto non prestato in costanza di rapporto di lavoro.

Ciò in applicazione di quanto disposto nelle "Avvertenze" preliminari all'ALLEGATO A: *TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.*

Precisamente, al punto A di dette avvertenze, testualmente si legge "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva." (pag. 18 D.M 89/2024).



In particolare, in base alla superiore disciplina il servizio non prestato in costanza di nomina viene considerato quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali, con riconoscimento di un punteggio ridotto pari a punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni; al contrario il servizio militare prestato in costanza di nomina viene considerato alla stregua di lavoro effettivo nel servizio, con riconoscimento di un punteggio superiore e pieno pari ad un massimo di 6 punti per anno.

Il ricorrente, quindi, con nota pec dell'1 settembre 2024 a firma dello scrivente Avvocato, ha spiegato formale reclamo avverso la graduatoria provvisoria, per ottenere il riesame in autotutela della propria posizione con attribuzione del punteggio pieno - 6 punti - spettantegli con riguardo al servizio di leva per il profilo Collaboratore Scolastico. **(cfr. all.to 3).**

Il reclamo in parola veniva, di fatto, rigettato.

Ed invero, sebbene con nota pec del 3 settembre 2024, l'Istituto Comprensivo Chieti 2 avesse confermato la rettifica richiesta, sostenendo che detta rettifica sarebbe stata visionabile dalle graduatorie definitive **(cfr. all.to 4)**, in concreto tale legittima rettifica non è stata affatto operata.

A conferma di ciò, infatti, alla pubblicazione delle Graduatorie **definitive** di Circolo e di Istituto di III fascia ATA del 13 settembre 2024 (ripubblicate il 17 settembre per il profilo C.S), il sig. Iannotta risultava avere i medesimi **7,00 punti**, risultando collocato alla posizione n. 4963 **(cfr. all.to 5, dettaglio estratto dalla graduatoria definitiva, profilo C.S).**

**Diversamente il ricorrente**, sulla scorta di una **legittima valutazione del servizio di leva obbligatorio**, avrebbe avuto diritto all'attribuzione di un punteggio maggiorato nella misura di punti 5,40 (ossia la misura dei complessivi **6 punti** – per l'anno di leva svolto - al netto di 0,60 già valutato), con il seguente risultato:

- profilo Collaboratore Scolastico punti **12,40**.

È di tutta evidenza che l'odierno ricorrente, a causa dell'erroneo punteggio attribuito e del mancato riconoscimento di un punteggio pieno (6 punti complessivi) per il servizio di leva obbligatorio prestato, abbia visto bruscamente decrescere la propria posizione in graduatoria con ovvie ripercussioni sulle chance di chiamata sin dalle convocazioni nei primi giorni di settembre.

La medesima sorte non è toccata ad altro assistito dello scrivente avvocato, che aveva presentato domanda di inserimento III fascia ATA in provincia di La Spezia.

Il dirigente scolastico dell'Istituto Capofila designato dall'aspirante, infatti, a seguito di reclamo dispiegato per le medesime ragioni, ha ritenuto di giustizia procedere ad un accoglimento dello stesso, operando in



autotutela, sin da subito, la correzione del punteggio del richiedente maggiorandolo di 5,40 punti (per un servizio di leva di 12 mesi) attribuiti già in sede di graduatoria definitiva. Come è dato evincere dalla scheda di valutazione titoli (cfr. all.to 6 scheda valutazione titoli relativa ad altro aspirante), la correzione operata dall'Istituto ha permesso al candidato, come era suo diritto, di posizionarsi in graduatoria secondo un ordine estremamente privilegiato, e di godere sin da ora di maggiori chance occupazionali. Dimostra, inoltre, la giustizia e la fondatezza giuridica della pretesa valutazione maggiorata del servizio di leva.

Diversamente l'odierno ricorrente sig. Iannotta, ritenendo la disciplina valutativa del titolo di servizio costituito dal servizio obbligatorio di leva di cui al D.M. 89/2024 discriminatoria ed illegittima, e stante la mancata rettifica in via di autotutela da parte dell'Istituto Scolastico Capofila, ha visto necessario adire Questo Spett.le Tribunale al fine di veder tutelate le sue fondate ragioni.

### IN DIRITTO

#### - In via preliminare, sulla giurisdizione del giudice ordinario

L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta effettuata al Giudice del Lavoro di pronunciarsi sulla dovutezza del riconoscimento, nell'ambito delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale A.T.A istituite per il triennio 2024-2027, dell'intero punteggio relativo al servizio militare di leva prestato dal ricorrente.

Secondo il disposto dell'art. 63, co.1, D.lgs n. 165/2001 T.U pubblico impiego, *“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...) ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”*.

Tutte le questioni che attengano alla formazione delle graduatorie, pertanto, rientrano nella competenza del giudice ordinario.

Basti ricordare, sul punto, quanto affermato in plurime occasione dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui, per individuare il giudice munito di giurisdizione per le controversie concernenti le graduatorie, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio: se oggetto di tale domanda è la richiesta di accertamento del diritto al corretto inserimento in graduatoria, dunque all'attribuzione del corretto punteggio, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo a ciò ostativo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nel caso di specie la domanda attorea è appunto orientata al riconoscimento del punteggio relativo allo svolgimento dell'anno di leva militare, dunque all'accertamento del diritto al corretto inserimento in graduatoria.



Ed invero la natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi (di insegnamento o di inserimento nella compagine del personale scolastico non docente) e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. La verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Per la formazione delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA non viene ad attivarsi alcuna procedura selettiva, in quanto, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate. Nella procedura in parola, in definitiva, non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto dell'istante, in primo luogo, ad essere collocato nella giusta posizione. Non pare individuabile alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo.

Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, al quale il ricorrente ha diritto di rivolgere la presente domanda volta in ultima istanza alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

### NEL MERITO

- **Sulla illegittimità della disciplina ex Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 e sulla conseguente doverosità di una sua disapplicazione**

La disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 89/2024, di cui al punto A delle AVVERTENZE preliminari all'ALLEGATO A, laddove riconosce al servizio di leva militare prestato non in costanza di nomina un punteggio inferiore a quello pieno attribuito al medesimo servizio prestato in costanza di impiego, appare certamente discriminatoria ed illegittima, di talchè andrà disapplicata.

Con la disciplina in commento, infatti, con riguardo alla valutazione del servizio militare di leva/servizio civile ad esso equiparato, il legislatore ha sostanzialmente replicato quella risultante – da ultimo - dal



D.M n. 50 del 2021, disciplinante gli aggiornamenti ed inserimenti in Graduatoria di terza fascia per il triennio 2021/2024, come anche quella risultante da fonti precedenti.

In tale materia risulta infatti una stratificata omogeneizzazione e reiterazione della disciplina valutativa dei titoli di servizio (con equiparazione ulteriore tra personale docente e A.T.A ferma una differenziazione solo in termini di quantum di punteggio), riscontrabile a ritroso in ogni fonte ministeriale di riferimento.

Tra queste, in particolare, quelle risultanti dai Decreti ministeriali nn. 44 del 2001 e 42 del 2009, sono state di recente giudicate illegittime e discriminatorie dalle principali Corti italiane, come si avrà modo più diffusamente di rilevare.

La valutazione dei titoli di servizio è – come noto – basata su una dicotomica quantificazione, in termini di punteggio, del servizio militare di leva a seconda che questo sia stato espletato in costanza di rapporto di impiego o meno.

Nel primo caso al servizio di leva è attribuito un punteggio pieno, corrispondente ad una annualità di servizio specifico (dunque 6 punti per personale ATA, eventualmente diminuiti proporzionalmente alla durata del servizio prestato e 12 punti per il personale docente); nel secondo caso, per contro, la valutazione è quella certamente meno vantaggiosa corrispondente a servizio prestato presso una pubblica amministrazione diversa dall'amministrazione scolastica (quindi sino ad un massimo di 0,60 punti annui). Tale forte discrepanza valutativa, risulta a ben vedere fondata su una circostanza meramente casuale (del tutto inidonea a originare un discrimen ragionevole), ossia la fortuita evenienza dell'espletamento del servizio di leva proprio in concomitanza con l'inserimento del chiamato nella compagine scolastica.

Negli stessi termini di quelli vigenti all'attualità – O.M. 88/2024 per personale docente e D.M. 89/2024 per personale A.T.A - si esprimevano anche i prima menzionati decreti ministeriali 44/2001 e 42/2009. Nel senso della (il)legittimità di tali fonti – con conseguente suo onere di giudiziale disapplicazione – si sono espressi come detto, in numerose occasioni, tanto la Corte di Cassazione quanto il Consiglio di Stato che, a partire dal 2015 e sino ai primi mesi del 2024, si sono fatte portatrici di un orientamento che – a fronte di oscillazioni giurisprudenziali iniziali - può dirsi consolidato (pur in presenza di sparute eccezioni).

In primis, si rileva(va) il contrasto della valutazione dicotomica del servizio di leva con quanto statuito dal D.lgs 297/1994 (Testo unico Istruzione), agli artt. 485 comma 7 e 569 comma 3, rispettivamente per personale docente e per personale A.T.A, secondo cui *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido **a tutti gli effetti**”*.





Rispetto alla valutazione del servizio di leva coinvolgente personale docente, tra l'altro, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4 stabiliva che ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, prestati senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che dà accesso all'iscrizione nelle graduatorie stesse sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica".

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa, e prima della sospensione della leva obbligatoria, deve essere valutato come titolo pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

Ora, tutte le sopra elencate norme di rango legislativo, nello stabilire la *"validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile"*, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino"* (Cass. Civ., n. 8297/1997).

La portata assolutamente generale di tale disciplina, che non è connotata da limitazioni di sorta e che non può certo essere derogata da norme di rango secondario, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento. Per vero la valutazione dicotomica del servizio di leva era anche avallata da una interpretazione diffusa della portata della disposizione di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare, che testualmente afferma: *"1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*. Tale ultima locuzione era stata intesa appunto nel senso della necessità che il servizio di leva fosse stato svolto in costanza di nomina ai fini della sua valutazione piena.

Orbene sulla non correttezza dell'interpretazione restrittiva siffatta concorda moltissima giurisprudenza recente.

Si faccia riferimento all'ultima pronuncia in ordine di tempo della **Corte di Cassazione, la n. 8586 del 2024**, a consuntivo della sua giurisprudenza precedente. In essa si legge: *"Questa Corte ha in particolare*



*ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma uno, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata – valutazione piena del periodo di servizio militare –, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto – pienezza valutativa solo se prestato in costanza di nomina)”.*

Già precedentemente la Suprema Corte si era espressa in tal senso: in **ordinanza n. 5679/2020**, infatti, si legge *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro”* (in senso analogo anche Cass. Civ. nn. 33151/2021 e 36354/2021).

Ancora, si considerino le pronunce recenti del massimo Organo della Giustizia amministrativa.

Basti citare, *ex multis*, le sentenze n. 7383/2022 e n. 7376/2022 del Consiglio di Stato, secondo le quali il punteggio per l'anno di servizio militare deve essere valutato interamente, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante A.T.A., in quanto: *“Se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”.*

Nello stesso senso si vedano Consiglio di Stato, sentenze n. 1720/2022 e n. 3423/2022, secondo le quali *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti (...) il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, **sia** se prestati in costanza di rapporto di lavoro, **sia** se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.*

O, ancora, la recente pronuncia **Consiglio di Stato, n. 266 del 09 gennaio 2023**.

Con essa si è ulteriormente ribadito il principio per cui *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria”.*





Pertanto, come si evince dall'orientamento delle Corti (nonché da ragioni logiche e giuridiche), unico requisito necessario ai fini della piena valutabilità del servizio obbligatorio di leva è il suo espletamento – con conseguimento del foglio di congedo illimitato - successivamente all'ottenimento del titolo culturale speso quale titolo di accesso per l'inserimento in graduatoria per lo specifico profilo di riferimento.

Orbene, le censure di illogicità ed illegittimità per discriminazione, nonché per contrasto con norme primarie, che la giurisprudenza consolidata ha ritenuto di dover muovere rispetto ai precedenti D.M. 44/2001 e 42/2009, appaiono certamente estendibili anche al Decreto ministeriale n. 89/2024 istitutivo delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia valide per il triennio 2024-2027.

In applicazione dei sopra indicati principi e delle medesime logiche, deriva la conseguente necessità di disapplicazione dello stesso, nella parte in cui risulta riproduttivo dell'identica regola valutativa dicotomica del servizio di leva militare-servizio civile equiparato, onde poter affermare il diritto del ricorrente.

Il riferimento è alla disposizione di cui all'ALLEGATO A: TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A. – AVVERTENZE: A. *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.*

Conseguentemente ad una equiparazione logica e necessaria tra coloro i quali abbiamo svolto servizio militare di leva in costanza di rapporto di impiego e coloro i quali abbiano prestato servizio non in costanza di nomina, purchè successivamente al conseguimento del titolo di accesso, al ricorrente spetta il riconoscimento integrale del punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva svolto, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

- **Sussistenza dei requisiti legittimanti l'invocata tutela d'urgenza. Domanda cautelare ex artt. 669 bis, 669 sexies e 700 cpc**

Il continuo scorrimento ad esaurimento delle Graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia ATA rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendo i requisiti dell'invocata tutela d'urgenza.



La sussistenza del *“fumus boni iuris”* è comprovata dalla circostanza che la domanda attorea – stante tutte le ragioni sopra esposte - risulta di tutta evidenza fondata, così come legittimo è il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie mediante il riconoscimento del pieno punteggio relativo all'espletato servizio di leva, essendo la giustezza e legittimità di tale domanda supportata da consolidata giurisprudenza.

Quanto al requisito del *“periculum in mora”* il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla decurtazione del reale punteggio spettante al ricorrente, è pregiudizievole e lesivo, in quanto impedisce allo stesso di essere chiamato per incarichi in modo preferenziale (sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista qualitativo/quantitativo degli incarichi conferiti) rispetto agli altri candidati che hanno un punteggio inferiore a quello effettivamente al medesimo spettante.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza del ricorrente di essere correttamente inserito in graduatoria, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio, già nel corso di tale anno scolastico (2024/2025) ovvero del prossimo (2025/2026), o ancora, in ogni caso, senza dover attendere lo spirare del corrente triennio di validità delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia, il cui aggiornamento non avverrà se non a partire dal prossimo triennio (2027/2030).

Infatti, il ricorrente si trova oggi con ridotte possibilità di ottenere l'assegnazione di un posto di lavoro, avendo l'Amministrazione resistente riconosciuto un punteggio inferiore a quello spettantegli.

I tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma consentirebbero agli altri aspiranti che precedono in graduatoria l'odierno ricorrente di ricevere incarichi al suo posto e, quindi, di acquisire indebitamente maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose, che inciderebbero nelle graduatorie future; determinerebbero altresì in capo al ricorrente l'ulteriore protrarsi del danno, provocando così la perdita di chances occupazionali – e della conseguente perdita della retribuzione - per tutto il tempo di durata del presente procedimento di merito. A ciò aggiungasi, inoltre, che gli aspiranti che hanno ottenuto pronunce positive nei giudizi proposti innanzi ai Tribunali del lavoro (ovvero in sede di reclamo alle graduatorie provvisorie) stanno ottenendo (o hanno ottenuto in via di autotutela) l'attribuzione del corretto punteggio in graduatoria, circostanza quest'ultima che lede gravemente coloro che ancora non hanno promosso ricorso e/o chiesto al Giudice del Lavoro il riconoscimento della correzione dell'inserimento in graduatoria (o che non si sono visti accogliere il reclamo).



Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, il **Sig. IANNOTTA Armando**, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **IN VIA CAUTELARE ED URGENTE**

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

**A)-** ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale A.T.A, per la provincia di Chieti, gestite dall'Istituto Scolastico Capofila ISTITUTO COMPRENSIVO CHIETI 2 (CHIC835000), **per il profilo Collaboratore Scolastico, con l'attribuzione di 12,40 punti.**

**B)-** conseguentemente, per l'effetto, ordinare al predetto Istituto Scolastico Capofila, competente alla gestione della domanda di inserimento in Graduatoria III fascia ATA e, ove occorra, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara, di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lui spettanti per come sopra specificati;

**C)-** ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (D.M. 89/2024) e consequenziali (graduatorie di Circolo e di Istituto per III fascia A.T.A della Provincia di Chieti vigenti per il triennio 2024-2027 per i profili assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e operatore scolastico);

**D)-** ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta graduatoria;

**E)-** adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

#### **NEL MERITO**

**F)-** Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie inserendo il ricorrente nelle posizioni che gli derivano dalla attribuzione dei punteggi a lui spettanti per come sopra specificati;



**G)-** in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile ai fini del presente ricorso;

**H)-** condannare in ogni caso essi convenuti, ciascuno per quanto di competenza o in solido tra loro, al pagamento delle spese tutte di lite e del compenso professionale di avvocato oltre oneri e accessori se dovuti.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1)- Domanda di inserimento/aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto per la terza fascia A.T.A della provincia di Chieti, per i profili A.A., A.T, C.S, presentata il 14.06.2024;
- 2)- diploma qualifica triennale;
- 3)- Copia reclamo/istanza di rettifica in autotutela avverso la graduatoria provvisoria inoltrato a mezzo pec l'1.09.2024;
- 4)- nota pec di riscontro dell'Istituto Capofila;
- 5)- graduatoria definitiva estratto della posizione personale per il profilo C.S;
- 6)- scheda valutazione titoli relativa ad altro aspirante;
- 7)- documento di riconoscimento del ricorrente;
- 8)- autocertificazione reddituale.

***ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (ex art. 151 c.p.c.)***

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al corretto inserimento nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di III fascia A.T.A per la provincia di Chieti per il profilo Collaboratore Scolastico.

Ciò implica che gli aspirati candidati attualmente inseriti nelle ridette Graduatorie per il medesimo profilo potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di incarichi, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nella Graduatoria interessata vengano scavalcati per il corretto inserimento del ricorrente.

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai candidati potenzialmente controinteressati, ossia a coloro i quali sono attualmente inseriti nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il triennio 2024-2027 per la provincia di Chieti, per il profilo Collaboratore Scolastico.

Orbene, rilevato che

-la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;



- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio anche da pronunce dei maggiori Organi nomofilattici;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte e che anche i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che l'urgenza di siffatte procedure e le peculiarità del caso giustificano il ricorso a forme alternative di notifica

### **si chiede**

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Abruzzo e/o dell'U.S.P Chieti-Pescara e/o del MIM.

Si precisa, ai fini del versamento del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Ancora, ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente avendo il ricorrente un reddito inferiore al limite di cui all'art. 9, comma 1 bis, del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Salvis Juribus

Telese Terme li 18.10.2024

***Firmato digitalmente***  
***Avv. Dario De Vincentis***





**Tribunale Ordinario di Chieti**

**Sezione Lavoro**

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA**

**MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

**N. R.G. 1076 / 2024**

Il giudice Laura Ciarcia

letto l'art.127 ter c.p.c.

letti gli artt. 669 bis e ss.c.p.c.

**FISSA**

Ai fini della trattazione del procedimento cautelare l'udienza del giorno **12/11/2024** alle ore **09:10** onerando parte ricorrente di notificare alla controparte il ricorso e il presente decreto entro il 24 ottobre 2024, depositandone la prova in formato compatibile con il processo civile telematico e autorizzando la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Abruzzo e/o dell'U.S.P Chieti-Pescara e/o del MIM; dispone che parte resistente si costituisca in giudizio entro il 6 novembre 2024

**Dispone**

Che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;

a tal fine **assegna**

alle parti termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note di trattazione scritta, da valere come deduzioni di udienza e da redigersi nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con contenuto limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per la fase di riferimento, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti depositati,;

**avvisa**

che il termine ultimo per il deposito delle note di trattazione scritta coincide con il giorno e l'ora della fissata udienza di discussione

che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., *“il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”*;





*che “ Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.*

Manda alla Cancelleria per l'annotazione, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta” e a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto.

Chieti, 21/10/2024

Il giudice  
Laura Ciarcia





**Tribunale Ordinario di Chieti**  
**Sezione Lavoro**  
**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA**  
**MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

**N. R.G. 1076 / 2024**

Il giudice Laura Ciarcia

letto l'art.127 ter c.p.c.

**FISSA**

l'udienza del giorno **25/02/2025** alle ore **10:05** onerando parte ricorrente di notificare alla controparte il ricorso e il presente decreto depositandone la prova in formato compatibile con il processo civile telematico; autorizza la pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito istituzionale dell'USR Abruzzo e/o dell'U.S.P Chieti-Pescara e/o del MIM

**Dispone**

Che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;

a tal fine **assegna**

alle parti termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note di trattazione scritta, da valere come deduzioni di udienza e da redigersi nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con contenuto limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per la fase di riferimento, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti depositati,;

**avvisa**

che il termine ultimo per il deposito delle note di trattazione scritta coincide con il giorno e l'ora della fissata udienza di discussione

che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., *“il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”*;

che *“ Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna*



*delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.*

Manda alla Cancelleria per l'annotazione, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta” e a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto.

Chieti, 21/10/2024

Il giudice  
Laura Ciarcia

